

CONTRIBUTO UNIFICATO

1015



Sentenza Civile
no 1015
def. 12 **2 TUG. 2019**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

III sezione civile

riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. GIUSEPPE COLONNA

dott. GIOVANNI PILATI

dott. LUCIA FERRIGNO

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

R.G. 1193/08

Cron. 1741

Ref. 1014

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1193/2008 R.G. promossa da

lettivamente domiciliato in Bologna, via G. Marconi n.45, presso lo studio dell'avv. Manes Bernardini che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giovanni Franchi del Foro di Parma, come da procura a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE

contro

società

elettivamente domiciliata in Bologna, via San Giorgio n.4, presso lo studio dell'avv. Stefano Molza che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Alberto Scotti del Foro di Parma, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto d'appello;

APPELLATA

in punto a: appello avverso la sentenza n.814/2007 pronunciata, tra le parti, dal Tribunale di Parma;
oggetto: intermediazione mobiliare

CONCLUSIONI

L'appellante chiede e conclude:

"Piacca alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n.814/07 depositata dal Tribunale di Parma in data 06/06/2007:

IN VIA PRINCIPALE, pronunciare l'annullamento del contratto d'investimento ex artt. 1439, 1394 e 1395 c.c.;

- PER L'EFFETTO, dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione della complessiva somma di € 15.573,23 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- IN SUBORDINE, dichiarare tenuta e condannare la al risarcimento di tutti i danni arrecati all'appellante a causa dei comportamenti meglio specificati in premesse; danni tutti che si quantificano nella somma pari all'importo corrisposto dall'appellante al momento dell'acquisto (€ 15.572,23), ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- IN OGNI CASO, col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge";

la società appellata chiede e conclude:

"Voglia la Corte d'Appello di Bologna Ecc.ma, contrariis relectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, rigettare l'appello proposto dal Sig. come in atti avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Parma n.814/07 oggetto di impugnazione perché inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile per carenza di interesse o legittimazione, per intervenuta prescrizione, infondato o comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo e per l'effetto confermare la sentenza medesima dando ogni altro connesso provvedimento del caso e di legge.

Col favore delle spese tutte anche di secondo grado compresi IVA e CPA e 12,50%, allo stato, forfettario".

LA CORTE

udita la relazione del Consigliere designato dott. Lucia Ferrigno, lette le conclusioni come precisate dalle parti, visti gli atti ed i documenti di causa ha così deciso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29.7.2005 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo n.5/2003, la società per sentir dichiarare la nullità, per difetto di forma scritta *ad substantiam* ex art. 23 T.U.F. (D.Lgs.n.58/1998), del contratto di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina al 9% con scadenza 20.6.2003, da lui concluso il 5.9.2000 tramite il suddetto Istituto di Credito, per un importo complessivo di € 15.572,23. Premesso che tali titoli avevano perduto ogni valore a seguito del noto *default* del paese emittente verificatosi nel mese di dicembre 2001, l'attore lamentava, quali ulteriori profili di nullità, che la in violazione degli obblighi posti a suo carico da norme imperative (art.21 T.U.F., artt. 26,27,28,29 Reg. Consob n.11522/1998), non aveva previamente acquisito informazioni sulla sua situazione patrimoniale, e propensione al rischio, non lo aveva debitamente informato dei rischi connessi all'investimento ed in particolare che si trattava di *"titoli finanziari (..) privi ab origine di ogni sostanza economica reale"*, e non aveva neppure *"segnalato"* che l'operazione era inadeguata in relazione al suo profilo di rischio di

semplificatore risparmiatore senza alcuna esperienza significativa in materia finanziaria; - che i titoli erano stati negoziati in contropartita diretta e dunque in una palese situazione di conflitto di interesse di cui non era stato informato; - che trattandosi di operazione fuori dai mercati regolamentati la Banca, ex art. 37 Reg. Consob, avrebbe dovuto ottenere la sua specifica autorizzazione scritta all'investimento che invece non c'era stata; - che i titoli erano privi di prospetto informativo, e dunque destinati solo ad investitori professionali, dal che la nullità dell'operazione di investimento ex art. 94 T.U.F.; - che la Banca non lo aveva neppure informato quando la perdita da lui subita aveva raggiunto e superato il 30% del capitale investito (art. 28, 3° co., Reg. Consob).

In subordine chiedeva disporsi l'annullamento del contratto in oggetto ai sensi degli art. 1394, 1395 c.c. ("conflitto di interessi", "contratto con se stesso") o per vizio del consenso (art. 1439 c.c.). Deduceva, in particolare, che la sua "volontà negoziale" era "stata (...) manifestata in presenza di una falsa rappresentazione provocata dolosamente" dai dipendenti della Banca "relativa alla estrema sicurezza dell'investimento".

Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva la condanna della Banca alla restituzione del capitale investito di € 15.572,23. In subordine chiedeva la condanna dell'Istituto convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali da lui subiti da liquidarsi, rispettivamente, nella suddetta somma di € 15.572,23 ed in € 15.000, oltre interessi e spese.

Unitamente all'attore, altri 10 investitori proponevano analoghe domande contro la Banca impugnando operazioni di acquisto di *bonds* Argentina effettuate negli anni 2000-2003.

La Banca, nel costituirsi in giudizio, contestava il fondamento delle domande proposte nei suoi confronti e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese. Eccepiva, in particolare, che il titolo era coerente con le esigenze di adeguata remunerazione dichiarate dal cliente al quale aveva fornito tutte le informazioni disponibili sul mercato circa la natura dei titoli negoziati e dei relativi rischi. Eccepiva, infine, la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto per dolo, negava, comunque, "di aver tenuto un comportamento ingannevole nei confronti degli attori al fine di carpirne" il consenso all'operazione, e contestava il *quantum* dei lamentati danni.

Gli attori non si avvalevano della facoltà di replica prevista dall'art. 6 D.Lgs n.5/2003 e notificavano alla Banca direttamente l'istanza di fissazione d'udienza ex art. 8 dello stesso decreto.

Il Tribunale, previa separazione della causa promossa dal da quelle promosse dagli altri investitori, assunte le prove per testi sui capitoli dedotti dalla Banca convenuta, con sentenza n.814 del 30.5/6.6.2007 respingeva le domande attrici, spese secondo soccombenza.

Premesso che i fatti riferiti da erano da ritenersi "pacifici" ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n.5/2003 trattandosi di circostanze non espressamente contestate dal che non si era avvalso della facoltà di replica ex art. 6 D.Lgs n.5/2003 preferendo notificare direttamente a controparte l'istanza di fissazione d'udienza, il Tribunale motivava la sua decisione rilevando l'insussistenza del dedotto vizio di forma del contratto in oggetto essendo stati prodotti sia il contratto quadro che l'ordine di acquisto debitamente sottoscritti dall'attore; - che l'aver negoziato in contropartita diretta non integrava, di per sé, un'ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 27 Reg. Consob n.11522/1998 e comunque non si *"trattava di titoli detenuti nel portafoglio"* di proprietà della Banca *"provvedendo essa ad acquistare via via i titoli che negoziava su base individuale con la propria clientela"*; - che l'obbligo della Banca di controllare l'andamento del titolo ricorreva solo nell'ipotesi, diversa da quella di specie, di gestione di portafoglio; - che, come emerso in istruttoria, *"le operazioni di investimento venivano autonomamente e consapevolmente scelte dall'attore alla ricerca di un alto rendimento"*; - che il teste , all'epoca operatore di sportello e consulente presso la filiale di Carcagnano, aveva confermato di aver *"dato tutte le informazioni disponibili sulle (..) caratteristiche"* del titolo, compreso *"il relativo rating in epoca in cui (settembre 2000) la situazione finanziaria della Repubblica Argentina non destava alcuna preoccupazione"*; - che non era ravvisabile il lamentato vizio del consenso non avendo l'attore provato *"un comportamento posto in essere dalla Banca tale da essere dolosamente preordinato alla stipulazione"* del contratto in questione.

Avverso la sentenza proponeva appello il , e ne chiedeva la riforma con accoglimento delle domande già proposte in prime cure.

La , nel costituirsi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Sempre in via preliminare rilevava che il Tribunale non aveva preso *"effettiva posizione"* su *"un aspetto dirimente (..) ricollegabile alla carenza di legittimazione e/o interesse in capo alla parte appellante"* non avendo il provato *"l'attuale disponibilità dei titoli per cui è causa e quale sorte sia stata riservata agli stessi in sede di OPS"*. Ribadiva, comunque, le eccezioni già sollevate e contestava il fondamento dell'appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Posta la causa in decisione, le parti precisavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio di appello ha per oggetto la *revisio prioris instantiae* nell'ambito dei motivi di gravame che assolvono la funzione di delimitare l'estensione del riesame richiesto e di indicare le ragioni di esso. La specificità dei motivi di appello, voluta dall'art. 342 c.p.c. quale presupposto di ammissibilità del gravame (per tutte: Cass.sez.U. n.16/2000), comporta che con l'atto d'appello devono essere prospettate tutte le censure rivolte alla sentenza impugnata le cui statuizioni, non separabili dalle motivazioni che le sorreggono, vanno impugunate non soltanto con richiesta di riforma del *decisum*, ma anche con rilievi volti ad incrinare il fondamento logico giuridico, non essendo il giudizio di appello un *judicium novum* con effetto devolutivo generale (*"Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tale senso, ma è necessario che sia contemuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico (...)":* Cass.sez.U. n.23299/2011; tra le tante: Cass.n.1924/2011, n.12984/2006).

Sulla base di tali principi, _____ ha eccepito che l'appellante avrebbero violato la citata norma essendosi limitato a ribadire le difese dedotte in prime cure, senza accompagnare *"alla parte volitiva (...) del suo atto di impugnazione una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice"*, dal che l'inammissibilità del proposto gravame.

Ciò premesso, occorre osservare che la prima parte dell'atto di appello contiene la generica esposizione delle *"norme che regolano la materia"* dei servizi di investimento e l'appellante, nel riportare il testo dell'art. 28 reg. Consob n.11522/1998 sull'obbligo degli intermediari finanziari di consegnare all'investitore il documento informativo sui rischi generali e di chiedergli notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e propensione al rischio, assume che tali norme sarebbero state *"tutte"* violate. La seconda parte dell'atto di appello illustra, in maniera altrettanto generica, *"La giurisprudenza in materia"*, mentre nella terza parte, relativa al *"caso di specie"*, il _____ premesso di essere un *"semplice risparmiatore, privo di intento speculativo"*, senza *"alcuna particolare esperienza o conoscenza finanziaria"*, lamenta di essere stato *"indotto a credere di acquistare un prodotto finanziario sicuro"* mentre invece aveva *"comprato titoli ad altissimo rischio"* e ripropone le proprie difese sulla mancata dovuta segnalazione della *"inadeguatezza dell'operazione ai sensi dell'art. 29 del Reg. cit. in relazione alla natura estremamente rischiosa dei titoli e alla dimensione dell'investimento rispetto al suo patrimonio"*. L'ultima parte dell'atto di appello, intitolato *"sull'annullamento del contratto per*

dolo", consiste nella trascrizione di una parte della motivazione di una sentenza del Tribunale di Bologna del 18.12.2006.

Il metodo difensivo adottato dall'appellante, per lo più consistente nella reiterata trascrizione di varie pronunce giurisprudenziali (per lo più relative a titoli diversi ed emesse con riferimento a situazioni di fatto non riportate) rende, dunque, assai difficoltoso individuare le specifiche censure poste a fondamento del gravame.

Ciò che emerge con chiarezza è l'espresso abbandono dell'eccezione di nullità del contratto in oggetto per violazione degli obblighi informativi posti a carico di controparte, in adesione ai principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n.26725/2007. L'appellante non ha, invece, riproposto, con la dovuta specificità, l'eccezione di nullità del suddetto contratto per difetto di forma scritta e le doglianze relative al fatto che si trattò di un'operazione eseguita fuori dai mercati regolamentati. Lo stesso dicasi per quanto concerne l'eccezione conflitto di interessi per avere negoziato i *bonds* in contropartita diretta, e la lamentata violazione dell'obbligo di informare il cliente quando la perdita dell'investimento raggiunga il 30% del capitale investito. L'atto di appello non contiene, infatti, la benché minima doglianza in relazione alle motivazioni che hanno portato il Tribunale ad escludere l'applicabilità, nel caso di specie, degli artt. 27 e 28, 3° co., Reg. Consob. Il motivo di gravame con il quale il si duole del rigetto della sua domanda di annullamento del contratto di investimento "*per dolo*", è del tutto generico essendosi il limitato a riportare un lungo passo di un precedente giurisprudenziale in materia, senza il benché minimo riferimento al caso di specie, e senza fornire alcun elemento di giudizio idoneo a smentire l'assunto del primo Giudice sulla mancanza di prova del dedotto raggiro, e delle false informazioni che i dipendenti di gli avrebbero fornito per indurlo a porre in essere un investimento diverso da quello da lui voluto.

Tali questioni non potranno dunque essere oggetto di ulteriore esame in questa sede (art. 342, 346 c.p.c.).

L'ulteriore eccezione preliminare di, invece, priva di fondamento.

E' pacifico e documentato in atti che l' è stato parte dell'operazione di negoziazione di cui si discute (v. ordine sottoscritto il 5.9.2000 – doc.E3) per cui la sua legittimazione rispetto alle domande proposte (nullità, annullamento, risarcimento del danno) non può essere messa in discussione, come pure il suo interesse ad agire.

L'attuale titolarità delle obbligazioni, peraltro messa in discussione da solo nella comparsa conclusionale depositata in prime cure, avrebbe avuto rilievo in sede di regolamentazione delle

rispettive ragioni di dare e di avere, in caso di accoglimento delle domande di nullità o di annullamento del contratto, e se la Banca avesse proposto domanda riconvenzionale per la restituzione dei *bonds*, il che non è avvenuto nel caso di specie.

Ciò premesso, l'appellante ha ribadito la propria eccezione, non esaminata dal primo Giudice, secondo cui, trattandosi di obbligazioni prive di prospetto informativo, esse "*potevano essere alienate solo ad investitori professionali*".

L'assunto è infondato.

Occorre in primo luogo osservare che l'obbligo di fornire all'investitore il prospetto contenente le informazioni sul prodotto finanziario e del soggetto emittente è prescritto solo nell'ipotesi di "sollecitazione all'investimento" (artt. 94 T.U.F.) ed è pacifico in giurisprudenza che per sollecitazione all'investimento si intende, ex art. 1 T.U.I.F., ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari mediante l'adozione di modalità uniformi e standardizzate. In questo caso l'emittente, o il proponente, deve comunicare i termini dell'operazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Tale disposizione non si applica, ex art.100 T.U.F., alle operazioni dirette ad investitori professionali.

Ebbene, la Consob nell'audizione del 27.4.2004 alla Camera dei Deputati Commissione Finanze, ha evidenziato come i titoli, emessi sull'Euromercato ed acquistati, secondo una prassi generalizzata, a fermo da investitori istituzionali (ovvero dalle banche c.d. *lead manager* facenti parte del consorzio di collocamento) per i quali sussiste l'esenzione ex art. 100 T.U.F. in ordine al prospetto informativo, siano successivamente negoziabili sul mercato secondario (come accaduto nel caso di specie) senza l'obbligo di consegna del prospetto stesso, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la successiva vendita assuma, comunque, le caratteristiche di una sollecitazione all'investimento rivolta al pubblico. Il che non è nel caso di specie in quanto la mera attività propositiva attribuita ai dipendenti della Banca non varrebbe, infatti, certo ad integrare i requisiti propri dell'offerta al pubblico di strumenti finanziari.

Smentito in atti è poi l'assunto dell'appellante sulla mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti e sulla mancata richiesta di informazioni sulla sua situazione finanziaria e propensione al rischio avendo la Banca prodotto, sin dal suo primo atto difensivo, il "*questionario informativo sul profilo degli investitori*" ed il documento sui rischi generali con attestazione di ricevuta, sottoscritti dal 15.9.2000 (doc.E2 /)

L'appellante ha riproposto, con la dovuta specificità, le proprie difese -non espressamente prese in esame dal Tribunale- sull'inadeguatezza dell'investimento e sulla mancata osservanza, da parte della Banca, degli obblighi posti a suo carico dall'art. 29 Reg. Consob n.11522/1998.

Il motivo è fondato.

Occorre in primo luogo osservare che è influente, sotto tale profilo, il fatto che il non abbia impugnato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto pacifiche, ex art. 10 D.Lgs n.5/2003, le circostanze poste da essa a sostegno delle sue eccezioni.

L'effetto della non contestazione sancito dalla citata norma riguarda i *"fatti allegati"* dalle parti, e non può quindi estendersi anche a valutazioni di carattere giuridico che la parte trae da quei medesimi fatti e, in particolare, al giudizio di ritenuta adeguatezza dell'operazione in oggetto.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 21 T.U.I.F., nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono *"acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati"* e tale obbligo trova diretta attuazione negli artt. 28 e 29 reg. Consob n.1152/1998: gli intermediari devono *"chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio"*; - hanno l'obbligo di astenersi dall'effettuare o consigliare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla loro natura e sui rischi conseguenti; - *"quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione"* e qualora il cliente intenda comunque dare corso all'operazione possono eseguirla *"solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute"*.

Il legislatore, nel regolare i rapporti di investimento che costituiscono il momento attuativo del c.d. contratto quadro, ha dunque sancito una serie di obblighi di comportamento a carico dell'intermediario, finalizzati alla tutela del risparmio in tutte le sue forme (art. 47, 1° co., Cost.).

Come è pacifico in giurisprudenza, nelle operazioni di negoziazione per conto terzi o in proprio, tali doveri di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento non vengono meno nel caso in cui l'investitore, all'atto della sottoscrizione del contratto quadro, abbia rifiutato di fornire le richieste notizie sulla propria esperienza in materia, situazione finanziaria, propensione al rischio e relativi obiettivi di investimento. In tale ipotesi l'intermediario, per adempiere gli obblighi imposti dalla normativa del settore, è, infatti, tenuto ad utilizzare le informazioni in suo possesso (età,

condizione lavorativa, livello di istruzione, pregressa operatività, situazione patrimoniale dell'investitore) e qualora non abbia elementi per valutare il profilo del cliente deve operare con criteri assolutamente prudenziali optando per investimenti del tutto conservativi, adatti ad un investitore con scarsa conoscenza dei mercati finanziari e bassa propensione al rischio, nel rispetto dell'obbligo di diligenza richiesto ad un operatore professionale (art. 1176, 2° co., c.c.).

Per quanto concerne, in particolare, la non adeguatezza dell'operazione, essa può dipendere da quattro distinte cause: oggetto, tipologia, frequenza e dimensione (art. 29 Reg. Consob n.11522/1998).

Passando all'esame del caso di specie, nel sottoscrivere in data 5.9.2000 il "questionario informativo sul profilo degli investitori" (doc. E2), ebbe a dichiarare di essere "operaio"; - di avere in precedenza investito "su prodotti a breve termine (BOT, pronti contro termine, titoli con scadenza entro 18 mesi)"; - che l'investimento "in essere presso" rappresentava "tutto" il suo "patrimonio finanziario"; - di avere, quale obiettivo di investimento, la "accumulazione di un patrimonio finanziario, salvaguardandolo dall'inflazione, per spese da effettuare in un futuro non lontano (casa, attività professionale ecc) nell'arco di 2/3 anni"; - di accettare "un certo grado di volatilità del capitale, ma con l'obiettivo di avere comunque un ritorno nell'arco di circa tre anni".

Dal "prospetto evoluzione storica dei movimenti del dossier" titoli in atti dal 29.12.2000 al 31.12.2004, risulta inoltre che il non ha effettuato altri investimenti né prima né dopo quello in bonds Argentina per cui è causa (doc. E4).

Ebbene, tali risultanze confermano chiaramente che il profilo dell'appellante, all'epoca dell'operazione in questione, era quello di un investitore non animato da intenti speculativi. La sua attività lavorativa (operaio) porta anche ad escludere che egli avesse una particolare conoscenza dei mercati finanziari e dei rischi ad esso connessi.

Ne consegue che i bonds Argentina di cui si discute non erano adeguati al profilo del, essendo un prodotto finanziario a carattere speculativo (è pacifico che Standard & Poor's aveva attribuito ai titoli in questione il rating BB, proprio della categoria speculativa).

Né a diversa opinione può portare quanto riferito dal teste Ragno circa il fatto che l'appellante "chiedeva un rendimento superiore rispetto a quello dei titoli di Stato". Considerate le informazioni in possesso di, tale circostanza risulta, infatti, del tutto inidonea a provare che il fosse intenzionato a sostenere rischi particolari pur di incrementare il proprio, modesto, patrimonio.

Trattandosi di investimento inadeguato, la _____ era tenuta ad informare il cliente, per iscritto, di tale circostanza e delle ragioni per cui non era opportuno procedere alla sua esecuzione.

Il che non è avvenuto nel caso di specie.

Sussiste, dunque, il lamentato inadempimento degli obblighi a carico degli intermediari autorizzati.

Gli acquisiti elementi di giudizio portano a ritenere che il _____, se debitamente informato, si sarebbe astenuto dal porre in essere quell'operazione, del tutto incongrua rispetto ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio.

Contrariamente a quanto eccepito dall'appellante non può, dunque, dubitarsi della sussistenza del nesso di causalità tra l'accertato inadempimento ed i danni lamentati dall'appellante, dal che il fondamento della sua domanda risarcitoria.

Passando all'esame del *quantum debeatur*, il danno subito dal _____ va liquidato nella somma pari all'importo versato (€ 15.572,23 - v. ordine 5.9.2000 doc.E2 _____), al netto delle cedole *medio tempore* incassate (€ 2.284.219 pari ad € 1.179,79 - doc.E6 _____), detratto il valore residuo dei titoli.

Per quanto concerne tale ultima voce, ragioni di economia processuale rendono non opportuno avvalersi dell'ausilio di un esperto, considerata la non particolare rilevanza degli importi in contestazione.

Essendo notorio che il Governo Argentino, in sede di O.P.S., ha offerto agli investitori nuovi titoli del valore di circa il 30% di quelli in *default*, appare equo attribuire ai *bonds* in oggetto il valore residuo di € 4.500 (30% del valore nominale di € 15.000 - v. ordine).

Concludendo, i danni patrimoniali subiti dall'appellante vanno liquidati nella somma di € 9.892,53 (€ 15.572,23 - € 1.179,79 - € 4.500).

Trattandosi di debito di valore, il suddetto importo va rivalutato, secondo le variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati su base nazionale, con decorrenza dal 31.12.2001 (epoca del *default*) alla data della presente decisione, e ciò al fine di adeguare la prestazione risarcitoria all'effettivo valore del bene perduto (Cass.n.1712/1995).

In applicazione dei principi esposti nella citata pronuncia della Suprema Corte, sulla somma di € 9.892,53, rivalutata di anno in anno, vanno corrisposti, per lo stesso periodo, anche gli interessi legali, riconosciuti a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardo, che va pure risarcito stante il pregiudizio derivato al creditore dal mancato tempestivo godimento della somma a lui spettante.

All'attualità la somma dovuta al o ammonta, dunque, ad €15.315,15 e va posta a carico della , oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo.

Va invece respinta la domanda, del tutto generica, di risarcimento del c.d. "danno esistenziale".

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri, pienamente condivisibili, indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent.n.17406/2012) e dunque ai sensi del D.M. 20.7.2012 n.140. E ciò in considerazione del fatto che l'attività di difesa delle parti, considerata nel suo complesso, si è conclusa successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente decidendo:

1)- in parziale accoglimento dell'appello proposto da ; ni avverso la sentenza n.814/2007 pronunciata, tra le parti, dal Tribunale di Parma, condanna la società)

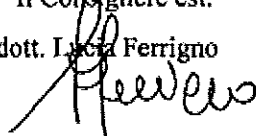
,p.a., al pagamento, a favore dell'appellante, della somma di €15.315,15 oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo, a titolo di risarcimento dei danni per cui è causa;

2)- condanna la società appellata al rimborso, a favore del , delle spese di entrambi i gradi che liquida, per il giudizio di primo grado, in €200 per esborsi ed €2.100,00 per compensi professionali, e per il giudizio di appello in €200 per esborsi ed €2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III sezione civile della Corte d'Appello il 13 novembre 2012

Il Consigliere est.

dott. Lucia Ferrigno



IL DIRIGENTE
Maurilena Cerati

Il Presidente

dott. Giuseppe Colonna

